

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Lorenzo Pastesini, nato il 10/02/1970 a Rimini (RN), ivi domiciliato per la carica in Via Chiabrera 34/D – 47924 Rimini (RN), Codice Fiscale PSTLNZ70B10D548T, conscio delle conseguenze civili e penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

CON LA PRESENTE

in qualità di rappresentante del Presidente del Consiglio di Amministrazione Gasrimini Holding S.p.A. della società ASTEA ENERGIA S.P.A.

DICHIARA

- che la società ASTEA ENERGIA S.P.A. con sede legale in Osimo (AN) via Guazzatore 163 - 60027, c.f. e p.i. 02078510423, con Capitale Sociale di euro 120.000,00 interamente versato, metterà in atto, nel periodo dal 14/07/2025 al 30/06/2026, una operazione a premi denominata "*CHI SCEGLIE ASTEA ENERGIA, VINCE SEMPRE*" come da regolamento sottostante e,

- che il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede pubblica.

REGOLAMENTO EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001

OPERAZIONE A PREMI "*CHI SCEGLIE ASTEA ENERGIA, VINCE SEMPRE*"

Art. 1 - SOGGETTO PROMOTORE

La società ASTEA ENERGIA S.P.A., con sede legale in Osimo (AN), via Guazzatore 163 - 60027, Codice Fiscale e Partita IVA 02078510423 ("**ASTEA ENERGIA**" o "**Società**") assume la qualità di Soggetto Promotore dell'operazione a premi denominata "*CHI SCEGLIE ASTEA ENERGIA, VINCE SEMPRE*" (l' "**Operazione**") L'iniziativa, preordinata alla promozione ed incentivazione della vendita di energia elettrica e gas naturale, è posta in essere in cooperazione con la società DELFINO PESCARA 1936 S.P.A., con sede legale in Pescara (PE), via Balilla 13/4, Codice Fiscale e Partita IVA 01887080685 ("**PESCARA CALCIO**").

Art. 2 – PERIODO DI VALIDITÀ

L'Operazione avrà validità a decorrere dal giorno 14/07/2025 (compreso) sino alla data del 30/06/2026 (compreso).

Art. 3 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale di applicazione della presente Operazione si estende all'intero territorio nazionale.

Art. 4 - DESTINATARI

Sono considerati destinatari della presente Operazione coloro i quali sottoscrivano uno o più contratti con ASTEA ENERGIA per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con le offerte "Esclusiva Pescara Calcio Luce" ed "Esclusiva Pescara Calcio Gas", nel periodo di validità di cui all'art. 2.

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione all'Operazione è consentita a tutti gli interessati che abbiano adempiuto alle seguenti condizioni:

- Sottoscrizione di un nuovo contratto per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica con ASTEA ENERGIA con le offerte “Esclusiva Pescara Calcio Luce” ed “Esclusiva Pescara Calcio Gas”, da perfezionarsi tramite il sito web di ASTEA ENERGIA (specificamente all'indirizzo <https://www.asteaenergia.it/convenzione-pescara-calcio/>) entro il periodo di validità dell'Operazione.
- Download dell'app “MyApp Energy” (in seguito per brevità l’ “**App**”).
- Ricezione sull'App della conferma dell'avvenuta attivazione della/e fornitura/e con ASTEA ENERGIA.

A seguito di ciò, l'interessato riceverà attraverso l'App il premio, così come descritto al successivo art. 6., per ogni singola fornitura di gas naturale e/o energia elettrica attivata. A titolo esemplificativo, qualora l'interessato sottoscriva una doppia fornitura, sia di energia elettrica che di gas naturale, il premio riconosciuto sarà doppio, se i punti di fornitura attivati saranno tre il premio sarà triplo, e così via.

Art. 6 - PREMIO

Il premio è costituito da un buono spesa del valore di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascuna fornitura attivata, spendibile esclusivamente in merchandising ufficiale del PESCARA CALCIO (con merchandising si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo: maglie, sciarpe, gadget, ecc.). A titolo esemplificativo se le forniture attivate saranno due, il buono avrà un valore pari a € 100. Per poter riscattare il premio basterà recarsi presso il negozio del PESCARA CALCIO e mostrare al personale il buono ricevuto sull'App. Il personale del negozio provvederà a inquadrare con il dispositivo deputato il codice a barre con relativa sequenza alfa-numerica e riconoscerà il buono al suo possessore, scontandolo dalla spesa effettuata.

Il premio non è suscettibile di sostituzione, né di conversione in denaro o in gettoni d'oro, né è concessa agli aventi diritto la facoltà di richiedere, con o senza l'aggiunta di somme in denaro, un premio diverso.

Il premio può essere trasferito a terzi, ma una volta utilizzato perde il suo valore e non può più essere utilizzato.

Art. 7 - PUBBLICITÀ

L'Operazione sarà oggetto di pubblicizzazione mediante cartellonistica esposta presso lo store ufficiale del PESCARA CALCIO, mediante il sito web di ASTEA ENERGIA (<https://www.asteaenergia.it/convenzione-pescara-calcio/>) e del PESCARA CALCIO (<https://www.pescaracalcio.com/>), mediante post dedicati sulle piattaforme Facebook e Instagram, nonché tramite newsletter del PESCARA CALCIO e di ASTEA ENERGIA.

Eventuali ulteriori forme di comunicazione che dovessero essere previste dovranno risultare conformi al presente regolamento. Il regolamento è accessibile ai partecipanti, per una corretta informazione, sul sito <https://www.asteaenergia.it/convenzione-pescara-calcio/>.

Art. 8 – MONTEPREMI

Il valore complessivo dei premi è indicativamente pari a € 1.000,00 (euro mille/00), IVA inclusa.

Art. 9 – CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società promotrice ASTEA ENERGIA, con sede legale in Osimo (AN), via Guazzatore 163 - 60027. Presso i suddetti uffici, il regolamento sarà conservato per l'intera durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.

Art. 10 - GARANZIE E ADEMPIMENTI

La presente Operazione si svolgerà nel rigoroso rispetto delle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e successive modifiche e integrazioni. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 7 del D.P.R. 430/2001, ASTEA ENERGIA ha provveduto alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria, equivalente al 20% del montepremi di cui all'art. 10. ASTEA ENERGIA, inoltre, assume la piena responsabilità di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e fiscale scaturenti dalla presente Operazione.

Art. 11 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi richiesta, pretesa o doglianza connessa con le operazioni afferenti alla presente Operazione dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: ufficio.legale@gasrimini.it.

Rimini (RN), 15/07/2025

Per ASTEA ENERGIA S.P.A.
L'Amministratore Delegato
LORENZO PASTESINI
